



# REGIONE PUGLIA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

n° 85 del Registro Decreti

**OGGETTO: Utilizzo e/o riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.**

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTE** le norme di settore e in particolare:

- il R.D. 14/08/1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.";
- il D.M. 26 marzo 1991 "Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183";
- il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.";
- la L.R. 12/01/2005, n. 1 (art. 32 "Tutela delle acque destinate a uso umano.");
- la L.R. 22/02/2005, n. 3 (art. 28 "Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.");
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- la L. 26/02/2007, n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.";
- la L.R. 28/05/2007, n. 12 "Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano.";
- la L.R. 07/10/2009, n. 16 "Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano.";
- il R.R. 16/06/2011, n. 12 "Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.]";
- il R.R. 09/01/2014, n. 1 "Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano.";



# REGIONE PUGLIA

---

- la L.R. 27/01/2015, n. 4 “Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dell'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3. Ulteriore proroga termini.”;
- la L.R. 29/12/2017, n. 67 (art. 80 “Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, in materia di tutela delle acque destinate a uso umano.”);
- Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dell’Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1333 del 16/07/2019;
- la L.R. 30/12/2020, n. 35 (art. 36 “Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse”).

## **RICHIAMATE**, altresì,

- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/008721/GAB del 11/05/2005;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/013816/GAB del 03/08/2005;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/000875/GAB del 05/02/2008;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 01/006245/GAB del 09/07/2008;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 021/0014903 del 28/12/2009;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 021/0000770 del 10/02/2015;
- la Disposizione Presidenziale prot. n. 215 del 12/04/2018.

## **PREMESSO** che:

- A seguito dell’emanazione delle Leggi Regionali 12 gennaio 2005, n.1 e 22 febbraio 2005, n.3, nonché di successivi provvedimenti, quali il Regolamento Regionale n. 12/2011, recante la *“Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano”* ed il Regolamento Regionale n. 1/2014 concernente la *“Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano”*, la Regione Puglia ha normato aspetti inerenti la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque potabili, fornendo precise indicazioni sui requisiti necessari per il rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, di cui al D.M. 26 Marzo 1991, a cui è subordinato l’uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.
- L’art. 80 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 ha disposto la proroga al 31/12/2020 dei termini previsti dall’art. 32 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n.1 e ss. mm. ii., in merito all’utilizzo delle opere di derivazione di acque sotterranee affette da non conformità delle zone di rispetto.
- Il Dispositivo Presidenziale n. 215 del 12/04/2018 reca in allegato l’elenco delle 392 opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso integrativo potabile fino alla data del 31/12/2020.
- A partire da novembre 2011, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese SpA (AQP), ha comunicato alle istituzioni competenti in materia (Assessorati Regionali, Autorità Idrica Pugliese, Autorità di Bacino) l’elenco delle opere di derivazione in propria gestione da assoggettare alle visite ispettive degli Enti preposti (ASL, UTC ed ex Genio Civile), al



## REGIONE PUGLIA

---

- fine di ottenere il preliminare giudizio di sanabilità delle opere di derivazione, ed il conseguente Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e quindi il rilascio definitivo della Concessione a derivare.
- Nel corso del 2013 AQP ha completato l'iter preliminare di comunicazione, ai Sindaci ed agli altri Enti preposti, dell'ubicazione delle opere di derivazione delle acque sotterranee del Servizio Idrico Integrato (SII) con la richiesta di emissione delle ordinanze di tutela delle aree di salvaguardia e delle delibere atte a vincolare le destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 12/2011, partendo dalle opere di derivazione della Provincia di Lecce.
  - Al contempo AQP ha svolto una prima ricognizione informale delle opere di derivazione delle acque sotterranee del SII, al fine di disporre di una pre-valutazione delle aree di salvaguardia e della relativa sanabilità e rendere più agevole e spedita l'attività delle visite ispettive delle autorità competenti. Tale pre-valutazione ha evidenziato la possibilità di deficit idrici conseguenti alle non conformità rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di derivazione (circa 1400 l/s in meno).
  - Il Regolamento Regionale n. 12/2011, per quelle opere di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano definite come "*non sanabili*" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, ha tuttavia introdotto la possibilità di mantenimento in esercizio subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di "*protezione dinamica*" da attuarsi con un incremento dei controlli analitici, al fine di salvaguardare la disponibilità di risorsa idrica, soprattutto in regimi di crisi idrica.

### RILEVATO che:

- Durante l'incontro del 05/03/2020, avente ad oggetto "*Opere di captazione delle acque sotterranee. Stato di fatto delle procedure relative alla regolarizzazione tecnico-amministrativa ai sensi del R.R. 1/2014*" convocato da AIP con nota prot. n. 625 del 24/02/2020, AQP ha riferito che permane l'inerzia di circa il 50% dei Comuni a rilasciare gli atti necessari a concludere l'iter del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso.
- A seguito dell'incontro del 05/03/2020, AQP ha trasmesso con nota prot. n. 43049 del 06/07/2020, successivamente integrata con note prot. n. 46693 del 20/07/2020, prot. n. 1112 del 08/01/2021 e prot. n. 10914 del 17/02/2021, l'elenco delle opere di derivazione delle acque sotterranee e relative caratteristiche, suddivise secondo priorità così definite:
  - o **Priorità 1: 159** "*Pozzi sanabili e non*", ma che sono indispensabili all'approvvigionamento idrico ordinario, di cui 43 dotati di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso (Disp. Pres. n. 215/2018: 188 pozzi);
  - o **Priorità 2: 55** "*Pozzi non sanabili, ma dedicati ad uso occasionale emergenziale o in fase di dismissione*" (Disp. Pres. n. 215/2018: 22 pozzi);
  - o **Priorità 3: 80** "*Pozzi dismessi o non utilizzati allo stato da AQP*", ma che restano a disposizione per un eventuale impiego emergenziale, in caso di grave crisi idrica dichiarata sul territorio regionale (Disp. Pres. n. 215/2018: 182 pozzi).
- Il totale delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso integrativo potabile si riduce quindi a **294** (Disp. Pres. n. 215/2018: 392 pozzi totali).



# REGIONE PUGLIA

---

- La riduzione è dovuta essenzialmente ad una diminuzione delle opere di derivazione delle acque sotterranee in priorità 3, avendo eliminato dall'elenco quelle di cui AQP non è a conoscenza della precisa ubicazione, quelle dei Consorzi di Bonifica utilizzate per scopi irrigui che presentano difficoltà tecniche di collegamento alla rete potabile e quelle che presentano analisi qualitative storiche non conformi.
- Su tutti i 294 punti di derivazione delle acque sotterranee, è stata svolta dalla Sezione Risorse Idriche di concerto con AQP, un'attività di verifica puntuale delle coordinate geografiche e dei dati catastali di ubicazione.

## TENUTO CONTO:

- Che, rispetto alle 159 opere di derivazione delle acque sotterranee in Priorità 1, solo 43 opere di derivazione sono dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso.
- Dell'assoluta impossibilità di rinunciare all'impiego delle opere di derivazione delle acque sotterranee in uso, ma non ancora dotate di Giudizio di qualità e di idoneità d'uso ovvero "non sanabili", se non con grave restrizione per l'approvvigionamento idrico potabile della Puglia.
- Dell'assoluta necessità di ricorrere alle opere di derivazione delle acque sotterranee dedicate ad uso occasionale emergenziale in caso di grave crisi idrica dichiarata sul territorio regionale.

**VISTA** la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, che con l' art. 36, nelle more dell'attuazione delle azioni calendarizzate al comma 2 e al comma 6 dello stesso articolo, prevede uno strumento di deroga finalizzato all'utilizzo di quelle opere di derivazione "sanabili" ma senza Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e di quelle "non sanabili", ma che sono indispensabili all'approvvigionamento idrico ordinario ed emergenziale, fermo restando il principio inderogabile secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile.

**CONSIDERATO che** lo strumento stabilito per l'individuazione delle opere di derivazione che necessitano della suddetta deroga è un Decreto Presidenziale con cui il Presidente della Regione Puglia dispone:

- l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, definite come "sanabili" rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto;
- l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione "non sanabili" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, qualora necessarie per l'approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del territorio regionale, subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di "protezione dinamica" di cui al R.R. 16 giugno 2011, n. 12.

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 235 del 08/01/2021 la competente Sezione Risorse Idriche ha notificato ai Soggetti interessati l'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, evidenziando il nuovo calendario di azioni da compiersi per ricondurre l'utilizzo delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, nel corretto alveo



# REGIONE PUGLIA

---

tecnico-normativo, ai fini della tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile.

**RITENUTO** per tutto quanto precede, che ricorrano le condizioni per l'adozione del Decreto di cui al comma 4 e al comma 7 dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile.

## DECRETA

1. che le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), costituente parte integrante del presente Decreto, possono essere utilizzate e/o riattivate affinché la risorsa idrica derivata sia destinata al consumo umano e distribuita dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, fino alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 4 e del comma 7 dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo;
2. che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1) sono classificate secondo priorità di seguito definite:
  - Priorità 1: *“sanabili e non, indispensabili per l'approvvigionamento idrico ordinario”*;
  - Priorità 2: *“sanabili e non, ad uso occasionale emergenziale o in fase di dismissione”*;
  - Priorità 3: *“dismesse o non utilizzate ordinariamente”*, a disposizione per un eventuale impiego emergenziale, in caso di grave crisi idrica dichiarata sul territorio regionale;
3. che nelle aree di salvaguardia delle opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1), distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, valgono i divieti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
4. di sospendere temporaneamente, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, il rilascio di Concessioni di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi uso, ad eccezione delle Concessioni di derivazione di acque destinate al consumo umano e per opere finalizzate al monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, nell'intorno di raggio pari a 500 m dalle opere di derivazione delle acque sotterranee in Priorità 1 e 2 di cui all'elenco allegato (Allegato 1); i Rinnovi delle Concessioni di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi uso già rilasciate restano consentiti, fatto salvo quanto previsto nelle aree di salvaguardia dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. di sospendere temporaneamente, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, il rilascio di Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee per qualsiasi uso, ad eccezione delle Autorizzazioni alla ricerca di acque destinate al consumo umano e per opere finalizzate al monitoraggio delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, nell'intorno di raggio pari a 500 m dalle opere di derivazione delle acque sotterranee in Priorità 1 e 2 di cui all'elenco allegato (Allegato 1);
6. di stabilire che la sospensione di cui ai punti 4 e 5 permarrà fino alla messa in esercizio del monitoraggio di cui al successivo punto 9;
7. di stabilire che nella zona compresa tra il confine dell'intorno di raggio pari a 500 m e il confine dell'intorno di raggio pari a 1000 m dalle opere di derivazione delle acque sotterranee in Priorità 1 e 2 di cui all'elenco allegato (Allegato 1), resta valido quanto previsto dall'art. 47 comma 2 lett.



## REGIONE PUGLIA

---

- b) delle NTA dell'Aggiornamento 2015-2021 del PTA della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1333 del 16/07/2019, fatto salvo quanto sarà previsto in sede di approvazione dello stesso Aggiornamento 2015-2021 del PTA;
8. di stabilire che la sospensione di cui ai punti 4 e 5 non si applica alle opere di derivazione delle acque sotterranee in Priorità 3, per le quali in casi specifici da valutare in relazione all'effettivo utilizzo dell'opera di derivazione considerata, trova applicazione quanto previsto dall'art. 47 comma 2 lett. b) delle NTA dell'Aggiornamento 2015-2021 del PTA della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1333 del 16/07/2019, fatto salvo quanto sarà previsto in sede di approvazione dello stesso Aggiornamento 2015-2021 del PTA;
  9. di stabilire che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato provveda nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, a trasmettere all'Autorità Idrica Pugliese, che ne curerà la programmazione, e alla Sezione Risorse Idriche, il Progetto definitivo di una rete di monitoraggio integrativa dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, strutturato per lotti funzionali, che possa consentire nel futuro di misurare la reale interferenza tra le derivazioni in auto-provvigionamento e quelle di acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse;
  10. di stabilire che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), non già in possesso di provvedimenti di Concessione a derivare, nelle more del rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e della conseguente definitiva Concessione a derivare, possano ottenere, a partire dalla data di emanazione del presente Decreto, Autorizzazioni provvisorie a derivare di durata annuale, in seguito alla presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it), con allegata la documentazione individuata nell'Allegato 2 al presente Decreto;
  11. di stabilire che le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), già in possesso di provvedimenti di Concessione a derivare, possano ottenere, a partire dalla data di emanazione del presente Decreto, Rinnovi di Concessione, in seguito alla presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia tramite la Piattaforma online "Procedimenti Derivazioni Idriche" sul portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it), con allegata la documentazione individuata nell'Allegato 2 al presente Decreto;
  12. di stabilire che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, di concerto con il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (CBTA), per le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco allegato (Allegato 1) il cui "Stato del pozzo" risulta "In uso CBTA per acquedotti rurali", completi entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento le verifiche di sanabilità nei riguardi dei divieti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nelle rispettive aree di salvaguardia, ai fini della successiva presa in consegna;
  13. di stabilire che il Titolare di tutte le istanze di Concessione o di Autorizzazione provvisoria per consumo umano, ovvero dei rispettivi rinnovi, relative alle opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), ad esclusione delle opere il cui "Stato del pozzo" nell'Allegato 1 risulta "In uso CBTA per acquedotti rurali", a partire dalla data di emanazione del presente Decreto, debba essere l'Ente di Governo dell'ATO Puglia, Autorità Idrica Pugliese, che quindi assumerà la titolarità dei conseguenti provvedimenti di Concessione



## REGIONE PUGLIA

---

- o di Autorizzazione provvisoria; le suddette istanze saranno pertanto presentate e gestite dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato in forza di una delega alla gestione tecnica/operativa dei procedimenti da parte dell'Autorità Idrica Pugliese;
14. di stabilire che il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, di concerto con l'Ente di Governo dell'ATO Puglia, Autorità Idrica Pugliese, proceda con la regolarizzazione dei titoli di proprietà dei terreni su cui insiste la derivazione sotterranea, o di altri titoli idonei che ne legittimino il godimento, per tutte le opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1) non di proprietà del demanio idrico regionale, ad esclusione delle opere il cui "Stato del pozzo" nell'Allegato 1 risulta "In uso CBTA per acquedotti rurali";
  15. che lo strato informativo vettoriale, riguardante l'ubicazione delle opere di derivazione delle acque sotterranee di cui all'elenco allegato (Allegato 1), venga pubblicato nella sezione "Risorse Idriche - Cartografia" del portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it);
  16. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..

**Bari, lì 17/03/2021**

**EMILIANO**